

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli 18/03/2021

A tutte le Aziende
loro sedi

Circolare Flash n. 7

Oggetto: **CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO EFACOLTATIVO: LE NOVITÀ PER L'ANNO 2021**

RIFERIMENTI

- INPS, Circolare n. 42 dell'11 marzo 2021

IN SINTESI

Dal 1° gennaio 2021 è stato elevato a 10 giorni il periodo di congedo di paternità obbligatorio, è stata confermata la possibilità di fruire di un'ulteriore giornata facoltativa in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre ed è stata estesa la fruizione del congedo di paternità (sia obbligatorio che facoltativo) anche ai casi di morte perinatale.

A riguardo l'INPS, con la Circolare n. 42 dell'11 marzo 2021, ha fornito alcuni chiarimenti sulla presentazione delle domande, comunicando che i soli soggetti tenuti a presentare l'istanza di congedo sono i lavoratori che ricevono l'indennità direttamente dall'INPS, mentre, se questa è anticipata dal datore di lavoro, sarà sufficiente una comunicazione scritta al datore e non serve presentare domanda all'Istituto erogatore.

Facciamo seguito alle nostre circolari inviate negli anni scorsi, relative al congedo obbligatorio del padre lavoratore, che di anno in anno sono aumentati, il comma 363 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha **prorogato** per l'anno 2021, con alcune modifiche, al **congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, estendendolo** anche ai casi di **morte perinatale**.

L'INPS, con la **Circolare n. 42 dell'11 marzo 2021**, recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e fornisce indicazioni in merito alla presentazione delle relative istanze.

CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER IL 2021

Per i figli nati/adottati/affidati nel 2021, il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

- un **congedo obbligatorio** della durata di **10 giorni**, da godere anche **non continuativamente**;
- un **congedo facoltativo** della durata di **1 giorno**, da fruire in accordo con la madre ed in **sostituzione** di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Entrambi sono utilizzabili nei **primi 5 mesi** decorrenti dalla nascita, dall'ingresso in famiglia o dall'entrata in Italia del minore.

Per i figli nati/affidati/adottati **nel corso dell'anno 2020**, anche se i 5 mesi successivi all'evento ricadono nei primi mesi del 2021, il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo obbligatorio nella misura di **7 giorni**.

A riguardo del computo dei giorni relativi ai suddetti congedi, l'INPS ha precisato che devono essere **comutate ed indennizzate esclusivamente le giornate lavorative**.

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Trattamento economico e normativo

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un'**indennità giornaliera a carico INPS** pari al **100% della retribuzione** (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).

L'indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all'Istituto previdenziale.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento normativo e previdenziale del congedo in esame (sia obbligatorio che facoltativo), si applicano le disposizioni previste dagli articoli 29 e 30 del D.Lgs n. 151/2001. Di conseguenza:

- i giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) devono essere **computati** nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie;
- per usufruire dei giorni di congedo **non è richiesta**, in costanza di rapporto di lavoro, **alcuna anzianità contributiva** pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Infine, si ricorda che le giornate di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) **non possono essere frazionate ad ore**.

Trattamento previdenziale

Al congedo obbligatorio e facoltativo del padre si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall'art. 30 del D.Lgs n. 151/2001 che disciplina il trattamento previdenziale (**contributi figurativi**), sia per il periodo di congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro, sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per beneficiare del congedo obbligatorio e facoltativo l'INPS richiama quanto già chiarito nella Circolare n. 40/2013. Di conseguenza:

- i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è **erogato direttamente** dall'Istituto devono presentare autonoma domanda allo stesso;
- i lavoratori per i quali le indennità sono **anticipate dal datore** di lavoro devono solo comunicare in forma scritta l'assenza al datore di lavoro, senza necessità di presentare domanda all'INPS.

Per il **settore agricolo** la disciplina da applicare è quella illustrata dalla Circolare n. 181/2013.

FRUIZIONE DEL CONGEDO IN CASO DI MORTE PERINATALE DEL FIGLIO

Come sopra anticipato, la Legge di Bilancio 2021 ha **esteso** la fruizione del **congedo di paternità obbligatorio e facoltativo** anche ai casi di **morte perinatale**. A tale riguardo, nonostante l'OMS definisca come periodo di **morte perinatale** quello compreso **tra l'inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi 7 giorni di vita del minore**, l'INPS ritiene che la suddetta tutela debba essere assicurata in caso di **morte perinatale** avvenuta nei **primi 10 giorni di vita del minore**, in coerenza con il richiamato aumento della durata del beneficio



Pertanto, il congedo può essere goduto anche nell'ipotesi di:

- **figlio nato morto dal 1° giorno della 28° settimana di gestazione;**
- **decesso del figlio nei primi 10 giorni di vita** (compreso il giorno della nascita).

In entrambe le suddette ipotesi, i giorni di congedo devono essere fruiti **entro 5 mesi** dalla **nascita del figlio**, a prescindere dalla data di decesso dello stesso.

In caso di **adozione o affidamento**, il **periodo di morte perinatale** (10 giorni) decorre **dalla nascita del minore** e non dal suo ingresso in famiglia o in Italia.

L'INPS ha inoltre chiarito che, anche nei casi di **morte perinatale** verificatisi nel **2020**, qualora i **5 mesi successivi** all'evento ricadano, totalmente o parzialmente, nei primi mesi del **2021**, al padre lavoratore dipendente spettano **7 giorni di congedo obbligatorio** (più 1 di congedo facoltativo).

L'Istituto ha fornito i seguenti esempi chiarificatori.

Esempio 1



Qualora il figlio sia nato il 5 gennaio 2021 e deceduto il 10 gennaio 2021 (quindi entro 10 giorni dalla nascita), al padre spettano:

- 10 giorni di congedo obbligatorio e
- 1 giorno di congedo facoltativo.

Esempio 2



Qualora il figlio sia nato il 26 dicembre 2020 e deceduto il 2 gennaio 2021 (quindi entro 10 giorni dalla nascita), essendo la nascita avvenuta nel corso del 2020, al padre spettano:

- 7 giorni di congedo obbligatorio e
- 1 giorno di congedo facoltativo.

Esempio 3



Qualora il figlio sia nato il 10 dicembre 2020

- in caso di suo decesso in data 19 dicembre 2020, il padre può fruire entro il 10 maggio 2021 (5 mesi dalla nascita del figlio) di:
 - 7 giorni di congedo obbligatorio e
 - 1 giorno di congedo facoltativo;
- in caso di suo decesso in data 20 dicembre 2020 (o altro giorno successivo) i suddetti giorni di congedo non spettano, in quanto la morte non si è verificata nel periodo di morte perinatale (sono trascorsi almeno 10 giorni dalla nascita).

Esempio 4



Qualora il minore sia nato il 3 gennaio 2021 e adottato/affidato con ingresso in famiglia/Italia in data 7 gennaio 2021

- in caso di suo decesso tra il 7 gennaio e il 12 gennaio 2021 (ovvero tra la data di ingresso e l'ultimo giorno del periodo di morte perinatale), al padre adottivo/affidatario spettano:
 - 10 giorni di congedo obbligatorio e
 - 1 giorno di congedo facoltativo;
- in caso di suo decesso tra il 13 gennaio e il 16 gennaio 2021 (o altro giorno successivo) i suddetti giorni di congedo non spettano, in quanto il periodo di morte perinatale decorre dalla nascita del minore.

